



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI VERONA

in persona del _____, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2339/13 R.G. promossa con atto di citazione

DA

_____, W, residente in I
_____, con gli avv.ti Pierangelo Mori Bontempini e
Renato Savoia del Foro Verona;

- ATTORE -

CONTRO

_____, in persona del suo legale
rappresentante *pro-tempore*, con sede in _____

(

- CONVENUTA -

OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.

Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 24.05.13.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato (_____) conveniva in
giudizio la _____ .p.a. onde ottenere il risarcimento dei danni
per fermo tecnico e spese legali subiti a causa di un sinistro stradale verificatosi
il _____ .

Si costituiva in giudizio la _____ contestando solo "il
quantum".

All'udienza del 24.05.13 la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nella seguente misura.

Secondo costante giurisprudenza in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, il c.d. «danno da fermo tecnico» subito dal proprietario dell'autovettura per l'impossibilità di utilizzarla durante il necessario alla sua riparazione può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto, anche durante la sosta, egli è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo, che è, altresì, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore (Tribunale Roma, 26.06.12).

Tenuto conto degli ingenti danni patiti dal veicolo attoreo e dunque del presumibile lungo lasso temporale necessario per la sua riparazione, si ritiene congruo liquidare in via equitativa il danno da fermo tecnico in €200,00.

L'attore ha altresì diritto al rimborso delle spese legali stragiudiziali sostenute per ottenere il recupero del danno al veicolo.

Invero, *“In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con l. n. 990/69 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali”* (Cass. n. 1696/10).

Tali spese possono essere liquidate nella misura richiesta di €700,00 oltre

IVA e CPA, pari a €880,88, che appare congrua tenuto conto dell'attività espletata e del valore del sinistro.

Considerato che, oltre al pagamento del danno materiale, pari a €6.188,00, la convenuta ha provveduto al pagamento dell'ulteriore somma di €100,00, la stessa deve essere condannata a pagare la residua somma di €988,88, (€200,00 + €880,88 - €100,00), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, condanna la
., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento in favore di () della somma di €988,88 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo nonché alla rifusione della spese di lite che liquida in €1.010,00 di cui €900,00 per compenso e €110,00 per spese, oltre al CPA e all'IVA.

Così deciso, in Verona, 17.07.13

Il Giudice di Pace

Ufficio del Giudice di Pace
Direttore Amministrativo

Merlin Giovanni
Ufficio del Giudice di Pace
Depositato Oggi

19 LUG 2013

(Il Cancelliere)
Il Direttore Amministrativo
dr. Giovanni Merlin

19-08-13

SAUOIA

3 x 1

0.66

0.66

26-08-13

